

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 191/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che modifica gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria in materia di brucellosi e di malattia di Aujeszky⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/396/UE della Commissione, del 4 luglio 2011, che autorizza un laboratorio in Giappone ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici⁽²⁾;
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. Nella parte 4.1, punto 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e nella parte 8.1, punto 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0176**: regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012 (GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1).»

2. Dopo il punto 96 (decisione 2011/91/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:

«97. **32011 D 0396**: decisione di esecuzione 2011/396/UE della Commissione, del 4 luglio 2011, che autorizza un laboratorio in Giappone ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 51).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 e della decisione di esecuzione 2011/396/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(1) GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.

(2) GU L 176 del 5.7.2011, pag. 51.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL
